

CONTRIBUTI PER ARTIGIANI E COMMERCianti PER L'ANNO 2011
(Fonte Circ. INPS n° 34/11)

Con effetto **dal 1° Gennaio 2011 le aliquote contributive** per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti sono stabilite nella misura del **20,00%**. solo per gli iscritti alla **gestione commercianti**, all'aliquota contributiva (20% e 17%) viene sommata **l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale**, differita al 31 Dicembre 2013;

La contribuzione per l'anno **2011** dovuta da artigiani e commercianti ai fini pensionistici è calcolata sulla prima fascia di reddito, **da € 14.552,00 (limite minimo di reddito ai fini contributivi) ad € 43.042,00**, con l'applicazione delle seguenti aliquote:

Artigiani

- ❑ **20,00%** per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- ❑ **17,00%** per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

Commercianti

- ❑ **20,09%** per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- ❑ **17,09%** per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Sulla parte di reddito eccedente l'importo di **€ 43.042,00 e fino ad € 71.737,00** (€ 93.622,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono per la prima volta con decorrenza dal 1/1/96 o successiva), la contribuzione è dovuta con l'applicazione delle seguenti aliquote:

Artigiani

- ❑ **21,00%** per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- ❑ **18,00%** per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

Commercianti

- ❑ **21,09%** per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- ❑ **18,09%** per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Pertanto, il **contributo minimo annuo** è di:

€ 2.917,84 annui per i titolari artigiani e collaboratori di età superiore ai 21 anni di cui € 2.910,40 ai fini IVS più € 7,44 per il contributo di maternità (€ 243,15 mensili); **€ 2.481,28** annui per i collaboratori artigiani di età non superiore a 21 anni di cui € 2.473,84 ai fini IVS più € 7,44 per il contributo di maternità (€ 206,77 mensili);

€ 2.930,94 annui per i titolari commercianti e collaboratori di età superiore ai 21 anni, di cui di cui € 2.923,50 ai fini IVS più € 7,44 per il contributo di maternità (€ 244,24 mensili); **€ 2.494,38** annui per i collaboratori commercianti di età non superiore a 21 anni, di cui € 2.486,94 ai fini IVS più € 7,44 per il contributo di maternità (€ 207,86 mensili).

Mentre, il **contributo massimo** annuo è di:

€. 14.634,35 (€. 1.219,53 mensili) per titolari **artigiani** e collaboratori di età superiore ai 21 anni; €.
12.482,24 (€. 1.040,19 mensili) per collaboratori di età inferiore a 21 anni;
€. 14.698,91 (€. 1.224,91 mensili) per i titolari **commercianti** e collaboratori di età superiore ai 21
anni; €. 12.546,80 (€. 1.045,57 mensili) per collaboratori di età inferiore a 21 anni;

Gli artigiani e commercianti devono corrispondere i contributi tramite i **modelli di pagamento unificati F24** alle seguenti scadenze:

- per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito:
 - ✓ 16 Maggio 2011
 - ✓ 16 Agosto 2011
 - ✓ 16 Novembre 2011
 - ✓ 16 Febbraio 2012

Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di Saldo 2010, primo Acconto 2011 e secondo Acconto 2011.

Precisazioni:

- solo per gli iscritti alla gestione **commercianti**, all'aliquota contributiva (20% e 17%) viene sommata **l'aliquota aggiuntiva dello 0,09%** ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, differita al 31 Dicembre 2013;
- il contributo dovuto per le prestazioni di maternità è pari ad €. 0,62 mensili (€. 7,44 annui);
- continuano ad applicarsi le agevolazioni disposte:
 - ✓ per i lavoratori **autonomi già pensionati** presso le gestioni dell'INPS e **con più di 65 anni**, i quali possono richiedere l'applicazione del contributo ridotto della metà;
 - ✓ per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (aliquota ridotta);
- coloro che esercitano l'attività di **affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito**. Sono quindi tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivo, maggiorati dell'importo della contribuzione per prestazioni di maternità (€. 0,62 mensili)